

A chiarimento di alcune notizie di stampa diffuse in questi giorni relativamente ai redditi da dichiarare per il calcolo delle pensioni di reversibilità, l'Istituto – con il Comunicato stampa del 28 settembre 2016 – precisa che non è intervenuta alcuna modifica nel calcolo dell'importo della pensione di reversibilità ( disciplinato dalla legge numero 335 dell'8 agosto 1995) e che, quindi, per determinarne l'importo si continua a tenere conto unicamente dei redditi assoggettabili all'Irpef.

Un riesame della circolare INPS numero 195/ 2015 che regola la materia, ha fatto emergere un refuso e che, diversamente da quanto scritto nel testo, **non sono considerati ai fini del calcolo** sia gli interessi bancari, postali, dei Bot, dei Cct e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva dell'Irpef, sia gli arretrati di lavoro dipendente prestato in Italia e all'estero.

In ogni caso, le procedure informatiche sono adeguate alla normativa vigente e nessuna riduzione è stata operata sulle pensioni ai superstiti.

[Comunicato stampa del 28 settembre 2016](#)